

AC 3209-ter

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti l'istituto diplomatico, l'ordinamento della carriera diplomatica e gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON CITTADINI E IMPRESE

Art. 1.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

Art. 2.

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

Art. 3.

(Semplificazione degli adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

Art. 4.

(Conservazione delle cartelle cliniche).

Art. 5.

(Attività edilizia libera).

Art. 6.

(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

Art. 7.

(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

Art. 8.

(Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).

Art. 9.

(Riduzione di oneri amministrativi).

Art. 10.
(Disposizioni in materia di anagrafe).

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 12.
(Disposizioni in materia di sportello unico per l'edilizia).

Art. 13.
(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

Art. 14.
(Istituto diplomatico).

1. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la cui partecipazione è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.

2. I proventi delle attività di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.

3. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per l'attuazione delle proprie attività, di fondi nazionali, dell'Unione europea e internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

4. Le quote di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 sono determinate in modo da coprire comunque i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di base unitaria di dati statistici).

Art. 16.
(Attribuzione d'ufficio del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero).

Art. 17.
(Ricetta medica elettronica).

Art. 18.
(Pagella elettronica e università digitale).

Art. 19.
(Disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia).

Art. 20.
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PUBBLICO

Art. 21.
(Giuramento dei dipendenti pubblici).

Art. 22.
(Deroga al blocco delle assunzioni per gli incarichi di funzioni dirigenziali).

Art. 23.
(Norme per il potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica).

Art. 24.
(Obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia).

Art. 25.
(Ordinamento della carriera diplomatica).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella 1 di cui all'articolo 101, terzo comma, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato A annesso alla presente legge;

b) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi»;

c) all'articolo 106-bis, primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e di ministro plenipotenziario è redatta, rispettivamente ogni due e ogni tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis. Per i funzionari con grado di consigliere di ambasciata la suddetta relazione è redatta a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario la prima relazione successiva alla nomina nel grado è redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale»;

d) all'articolo 107, primo comma:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera b), le parole: «nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;

e) all'articolo 108, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 102»;

f) il primo comma dell'articolo 109 è sostituito dal seguente:

«Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;

g) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali».

2. Le disposizioni della tabella 1 e dell'articolo 109, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituiti dal comma 1 del presente articolo, devono essere attuate nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 26.

(Norme sul servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero).

Art. 27.

(Disposizioni relative agli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri).

1. All'articolo 2, comma 588, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quelle acquistate o noleggiate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri».

2. All'articolo 168, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprovata da adeguata esperienza professionale»;

b) al secondo periodo, le parole: «in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni».

Capo III

DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DELLA CARTA DEI DOVERI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 28.

(Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche).

Art. 29.

(Principi e criteri direttivi).

Art. 30.

(Codificazione).

ALLEGATO A

[Articolo 25, comma 1, lettera a)]

«TABELLA 1

[di cui all'articolo 101, terzo comma, lettera b)]

Corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero

Gradi	Funzioni
Ambasciatore	Capo di rappresentanza diplomatica
Ministro plenipotenziario	Capo di rappresentanza diplomatica Ministro presso rappresentanza diplomatica Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale di 1 ^a classe Capo di consolato generale (**)
Consigliere di ambasciata	Primo consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato generale Console generale aggiunto presso consolato generale di 1 ^a classe (*)
Consigliere di legazione	Consigliere presso rappresentanza diplomatica (*) Console presso consolato generale di 1 ^a classe (*) Capo di consolato di 1 ^a classe (***)
Segretario di legazione con quattro anni di anzianità nel grado	Primo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di consolato Console aggiunto presso consolato generale di 1 ^a classe o Console presso consolato generale (*)
Segretario di legazione con meno di quattro anni di anzianità nel grado	Secondo segretario presso rappresentanza diplomatica (*) Capo di vice consolato Vice console presso consolato generale di 1 ^a classe, consolato generale o consolato (*)

(*) Anche per i settori economico e commerciale, sociale e dell'emigrazione, informazione e stampa. In tal caso la qualifica delle funzioni è integrata con l'indicazione del settore di impiego.

(**) Limitatamente a dodici consolati generali da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, per i quali viene corrisposta l'indennità base prevista per il posto funzione di capo di consolato generale prevista dalla tabella A allegata al presente decreto.

(***) Limitatamente a venti consolati da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».